



ASSI  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

## DETERMINAZIONE N. 128 DEL 24/02/2012

### UFFICIO LEGALE:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA DALL' AVV. NICOLA PETRACCA NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO CAUTELARI- AL NUMERO DI .R.G.M.C. 29758/2010 – TRA LE PARTI CAMPO PAOLO C/ UNIRE.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

**VISTO** il giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro Cautelari – R.G.M.C. 29760/2010, promosso dal signor Campo Paolo nei confronti dell'UNIRE – oggi ASSI-;

**VISTA** l'ordinanza (n.di cronologico 133522/2010) emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro Cautelari- con la quale si è definito il sopra richiamato giudizio cautelare, con la reiezione del reclamo, con esito favorevole per l'Agenzia;

**VISTA** la nota del 24/11/2010 prot. n. 66054 con la quale l'avvocato Nicola Petracca dichiara che tutte le proforma stampate su carta intestata "LabLaw" sono riconducibili alla Sua persona ed alla sua attività, essendo egli stesso partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners";

**VISTA** la pro-forma di fattura n.596/2011 pervenuta all'Agenzia in data 28/11/2011 protocollo in entrata n.0067951/2011 relativa all'attività professionale dell'Avvocato Nicola Petracca, partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners" che ha rappresentato e difeso l'Agenzia, nel sopra richiamato giudizio;

**ATTESO CHE** la somma da liquidare in favore dell'avv. Nicola Petracca, partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners", richiesta nella proforma suddetta, congruita dal responsabile dell'Ufficio Legale dell'Agenzia oltre che dal servizio competente, è pari ad € 2.124,93 comprensiva di spese legali, IVA e CPA a saldo del dovuto;

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale dell'Avvocato Nicola Petracca partner di "Lab Law Studio Legale Failla Rotondi & Partners", è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e "non suscettibile di frazionamento in dodicesimi";

**VISTO** il cap. 129.000 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;(\*)

#### DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa di impegnare la spesa di € 2.124,93 in favore di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & partners", sul cap 129.000 dell'esercizio finanziario 2012

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta